Filippo Vari

(straordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma)

Note su religione e sfera pubblica tra Costituzione italiana e Convenzione europea "dei diritti dell'uomo" *

1 – Il tema del ruolo della religione nella società e del rapporto tra potere pubblico e religione o, per riprendere una terminologia antica, tra *imperium* e *sacerdotium*¹, oggetto di una poderosa riflessione scientifica, è stato riproposto con forza dalla decisione della seconda sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Lautsi v. Italia*².


Come è noto, la questione era stata promossa da una donna finlandese residente in Italia, che già nel 2002, per ottenere la rimozione del Crocifisso dalle aule scolastiche frequentate dai figli, aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Quest'ultimo aveva, inizialmente, sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenuta tuttavia manifestamente inammissibile dal giudice delle leggi, in quanto

^{*} Contributo apparso sul numero V della Rivista, edita da Giappichelli, Civiltà Europea dell'Università Europea di Roma (con articoli, sul rapporto tra potere pubblico e religione, di F.J. Borrego Borrego, L. Franchini, J.-C. Ricci, A. Palma, C. Vigna), che si pubblica, con qualche adattamento di forma, a richiesta dell'Autore e con il consenso della Direzione della Rivista.

¹ Sui rapporti tra potere pubblico e religione nel diritto romano v., da ultimo, **L. FRANCHINI**, *La nozione di "laicità" nella giurisprudenza romana*, nel numero V di *Civiltà Europea*. **M. P. BACCARI**, Imperium *e* sacerdotium: *a proposito di universalismo e diritto romano*, in **AA. VV**., *Le sfide del diritto. Studi in onore del Cardinale Agostino Vallini*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2009, p. 255 ss.

² Sent. 3 novembre 2009 (requête nº 30814/06). Su tale decisione e, più in generale, sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche italiane v. C. CARDIA, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso, Allemandi & C., Torino–Londra–Venezia–New York, 2010. Ivi ampia bibliografia. Sul tema v. R. COPPOLA, Il simbolo del crocifisso e la laicità dello Stato, nel sito della Rivista Quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, marzo 2011, primo di una serie di articoli e di interventi dell'Autore, i quali introducono al concetto di relativizzazione e storicizzazione della laicità, uno degli assi portanti del dibattito; V. TONDI DELLA MURA, Note a margine del dibattito sull'obbligatorietà del crocefisso nelle scuole, in www.forumcostituzionale.it, marzo 2011; M. OLIVETTI, Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct, in www.forumcostituzionale.it, marzo 2011.





vertente su "norme prive di forza di legge"³. Successivamente il TAR aveva rigettato il ricorso⁴ e la sua decisione era stata impugnata, senza esito, dinanzi al Consiglio di Stato⁵. Anche quest'ultimo aveva ritenuto legittime le norme che obbligano a esporre il Crocifisso, osservando che esso, se per i credenti può rivestire un significato religioso, non assume comunque valore discriminatorio per i non credenti: il Crocifisso, infatti, rappresenta e richiama

"in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile".

Dopo aver esaurito i rimedi giurisdizionali interni, la signora Lautsi aveva portato l'Italia davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ottenendone la condanna nel giudizio di primo grado.

La seconda sezione della Corte di Strasburgo aveva ritenuto l'esposizione del Crocifisso in contrasto con il sistema di garanzie dei diritti dell'uomo fondato sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in particolare con l'art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla stessa, che tutela la libertà di educazione⁶, e con l'art. 9 della Convenzione, che protegge la libertà di pensiero, coscienza e religione⁷.

³ Corte cost., ord. 13 dicembre 2004, n. 389, sulla quale v. **G. CASUSCELLI**, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, nel sito dello *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (OLIR), www.olir.it*, novembre 2005.

⁴ Sez. III, sent. 17 marzo 2005, n. 1110, sulla quale v. **R. IANNOTTA**, *Alcune notazioni sulla sentenza del Tar Veneto sulla controversia relativa al Crocifisso*, in *Iustitia*, 2005, p. 331 ss.

⁵ Sez. VI, sent. n. 556 del 2006, sulla quale v. I. LAGROTTA, Brevi spunti di riflessione alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 556/2006 relativa alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, marzo 2011; A. GIGLI, S. GATTAMELATA, Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico, in Giur. cost., 2004, p. 163 se

⁶ Detto articolo, che reca la rubrica "diritto all'istruzione", stabilisce che "il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale in-segnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

⁷ Esso, sotto la rubrica "libertà di pensiero, di coscienza e di religione", prevede, al par. 1, che "ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti"; al par. 2, stabilisce che "la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può





L'esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche avrebbe comportato il rischio di un turbamento nei figli della ricorrente, ledendo in tal modo la libertà della stessa di scegliere come educare la prole e la libertà religiosa dei figli, in contrasto con la neutralità dei poteri statali.

2 - La decisione ha sollevato vibranti reazioni sia sul piano politico, sia su quello della riflessione giuridica.

Anche l'Università Europea di Roma ha organizzato un simposio internazionale su "Diritto, identità e laicità", con la partecipazione di autorevoli studiosi italiani e stranieri. Le loro relazioni - alcune delle quali pubblicate nel V numero di Civiltà Europea - hanno dimostrato come la decisione della seconda sezione della Corte europea cercasse di imporre, nei rapporti tra potere pubblico e religione, una visione separatista di stampo ottocentesco, senza rispetto per il margine di apprezzamento degli Stati membri del Consiglio d'Europa⁸ e tale da rimettere in discussione l'assetto fissato in materia dalla Costituzione italiana.

3 - Quest'ultima contiene, infatti, un significativo riconoscimento e una piena valorizzazione del ruolo della religione nello spazio pubblico.

E ciò in una molteplicità di norme. Si pensi a quanto previsto, nei Principi fondamentali, dagli artt. 7 e 8 della Costituzione, come, nel successivo Titolo I della Parte prima, dagli artt. 19 e 20 Cost.

Di fronte a una realtà nella quale la religione, per propria essenza, non può essere limitata alla sfera meramente privata⁹, il Costituente ha

essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui". Su tale articolo v. da ultimo C. GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention, C.H. Beck, München, 2009, 4ª ed., p. 251 ss.; A. GARDINO, La libertà di pensiero, di coscienza e di religione nella giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, in AA. VV., Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale, a cura di G. Rolla, Jovene, Napoli, 2009, p. 3 ss.; B. VERMEULEN, Freedom of Thought, Conscience and Religion (Article 9), in AA. VV., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, a cura di P. Van Dijk, Intersentia, Antwerpen–Oxford, 2006, 4ª ed., p. 751 ss.

⁸ Sul punto v. le considerazioni di **F. J. BORREGO BORREGO**, *Una reflexión sobre la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos*, in *Civiltà Europea*, V, cit.

⁹ Al riguardo, tra gli innumerevoli testi che potrebbero essere citati, per il suo valore storico e simbolico, appare opportuno richiamare l'omelia d'inizio Pontificato (Domenica 22 ottobre 1978) del Beato Giovanni Paolo II, nella quale il Papa esortava i fedeli con le seguenti parole: "Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà





preso atto di tale realtà e, lungi dal contrastarla, l'ha esplicitamente accolta nel progetto di costruzione di una società libera e democratica¹⁰.

Nel ricordare la critica di coloro che ritengono poco appropriato per l'ordinamento italiano il ricorso al concetto di laicità¹¹ vale la pena

aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo", in www.vatican.va, marzo 2011.

In riferimento al Cristianesimo v. anche quanto evidenziato da **J. RATZINGER**, *Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glaubesbekenntnis*, Kösel-Verlag GmbH & Co., München, 1968, trad. it. di G. Francesconi, *Introduzione al Cristianesimo*, Queriniana, Brescia, 1969, 2003, 12ª ed., *passim*. In particolare, piace qui citare il seguente passaggio (pag. 64): «la fede cristiana non è una idea, bensì una vita; non è uno spirito a sé stante, bensì un'incarnazione, uno spirito incorporato nella storia e nel suo "noi". Non è una mistica dell'auto-identificazione dello spirito con Dio, bensì obbedienza e servizio; *superamento di sé, liberazione del soggetto credente ottenuta tramite la sua assunzione in servizio da parte del non fatto e non pensato da lui; affrancamento acquisito mediante il lasciarsi impegnare per il bene dell'intero corpo sociale»* (corsivo nostro).

Sul tema v. inoltre il passo contenuto nella Omelia del 2 ottobre 2005, pronunziata in occasione della Santa Messa di apertura della XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, nella quale Papa Benedetto XVI afferma: "La tolleranza, che ammette per così dire Dio come opinione privata, ma gli rifiuta il dominio pubblico, la realtà del mondo e della nostra vita, non è tolleranza ma ipocrisia".

Al riguardo v. M. PERA, Democrazia e persona, in AA. VV., Libertà e laicità, Atti del Convegno di Norcia, 15-16 ottobre 2005, a cura di M. Pera, Edizioni Cantagalli, Milano-Roma–Siena, 2006, p. 20 s.; J. H.H. WEILER, Ways out of the Ghetto, in AA. VV., Exiting a Dead End Road, a cura di G. Kugler, M. Kugler, Kayros, Wien, 2010, p. 279 ss.; E.W. BÖCKENFÖRDE, Die Zukunft politischer Autonomie. Demokratie und Staatlichkeit im eichen von Globalisierung, Europäisierung und Individualisierung, in Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1999, trad. it. di M. Carpitella, Il futuro dell'autonomia politica. Democrazia e statualità nel segno della globalizzazione, dell'europeizzazione e dell'individualizzazione, in Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita, a cura di G. Preterossi, Editori Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 216, il quale, con riferimento generale alla fede religiosa, afferma che «nel rispondere all'interrogativo: "come dobbiamo vivere?", dando così la sua impronta alla forma di vita della gente, essa può rafforzarsi o indebolirsi, essere una luce che risplende o affievolirsi e andar perduta, spogliandosi della sua rilevanza e del suo carattere vincolante dal punto di vista sociale. Allora la religione diventa inefficace e marginale per la società, e continua ad esistere tutt'al più "privatamente"»; C. VIGNA, Sull'Europa, in Civiltà Europea, V, cit., il quale nota che «se la differenza tra religione e ragion pratica (laicità) è interna alla ragion pratica (intesa in senso lato), allora la "buona notizia" della rivelazione cristiana, anche quando promette la comunicazione della vita di Dio a favore degli uomini, promette qualcosa che deve diventare in qualche modo necessariamente interno alla vita pratica di un essere umano. Alla vita "laica", dunque».

¹⁰ Sul tema v. ora **I. LOIODICE**, *Il principio di laicità nella Costituzione italiana ed in quella europea. Evoluzioni e paradossi*, in **A. LOIODICE**, **I. LOIODICE**, **F. VARI**, *La nuova generazione dei problemi costituzionali*, Edizioni Art, Roma, 2006, p. 95 ss.

¹¹ In proposito v. **G. LA PIRA**, Scritti editi, vol. VI, p. 46 s. (citato da **P. CATALANO**, Alcuni principi costituzionali alla luce della dottrina di Giorgio La Pira, in **AA. VV**., Tradizione





osservare che la Costituzione italiana rifiuta l'impostazione laicista, di ascendenza illuministica e dominante in altri ordinamenti¹², guidata da "quel complesso di atteggiamenti e concezioni che rivendicano la completa autonomia dei valori temporali rispetto a quelli religiosi"¹³.

Il Costituente si è, invece, ispirato all'atteggiamento "di chi, ritenendo necessaria la distinzione tra l'ambito politico-civile e l'ambito

romanistica e Costituzione, diretto da L. Labruna, a cura di M.P. Baccari, C. Cascione, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2006, p. 111 s.) per il quale la nozione di "Stato laico" è contraddittoria, poiché "la libertà delle coscienze non significa che la società statale – che ha per fine essenziale la organizzazione giuridica di tutto il corpo sociale – si edifichi senza fare un fondamentale giudizio di valore: senza, cioè, riconoscere che l'orientazione religiosa è essenziale all'uomo".

Nello stesso senso l'intervento di La Pira in Assemblea costituente, in Atti Assemblea costituente, seduta pomeridiana del giorno 11 marzo 1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente, a cura del Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1970, vol. I, p. 23: "Stato laico? Perché, vedete, per quel famoso principio che esiste sempre una base teoretica di tutte le cose, anche inconsapevolmente (perché l'azione è sempre diretta all'idea) non esiste uno Stato agnostico: come si concepisce la realtà umana, come si concepisce la società, così si costruisce la volta giuridica. Ora, se l'uomo ha questa orientazione intrinsecamente religiosa, senza una qualifica, ed allora, che significa Stato laico, se lo Stato è l'assetto giuridico della società? Se l'uomo ha questa intrinseca orientazione religiosa, se necessariamente questa intrinseca orientazione si esprime in comunità religiose, non esiste uno Stato laico. Esiste uno Stato rispettoso di questa orientazione religiosa e di queste formazioni religiose associate, in cui esso si esprime. Il termine è contraddittorio: non c'è Stato laico, non c'è Stato agnostico: non dobbiamo fare uno Stato confessionale, uno Stato, cioè, nel quale i diritti civili, politici ed economici derivino da una certa professione di fede; dobbiamo solo costruire uno Stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale". Sul punto vedi U. DE SIERVO, Giorgio La Pira e l'elaborazione della Costituzione italiana, in AA. VV., Tradizione romanistica e Costituzione, cit., p. 99 s.

Per una critica nei confronti della definizione dello Stato italiano quale"laico" v. **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 1996, 5ª ed., p. 44 ss.

In generale, sul concetto di laicità, v. GABRIO LOMBARDI, Persecuzioni laicità libertà religiosa. Dall'Editto di Milano alla 'Dignitatis humanae', Edizioni Studium, Roma, 1991; P. CATALANO, P. SINISCALCO, Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo al XIV Seminario, in Index, (Nel nome di Giorgio La Pira), 1995, p. 462 ss.; P. CATALANO, Elementi romani della cosiddetta laicità, ibid., p. 477 ss. Cfr., inoltre, AA. VV., Diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca, Rendiconti dell'XI Seminario "Da Roma alla Terza Roma", a cura di M.P. Baccari, Herder editrice, Roma, 1994; AA. VV., Lessico della laicità, a cura di G. Dalla Torre, Edizioni Studium, Roma, 2007; C. VIGNA, Sull'Europa, cit.

¹² Sul punto v. **G. DALLA TORRE**, *Europa. Quale laicità?*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2003, p. 94 ss.; **I. LOIODICE**, *Il principio di laicità*, cit., p. 95 ss.

¹³ **P. CATALANO, P. SINISCALCO**, *Laicità tra diritto e religione*, cit., p. 462 ss.





religioso, tuttavia non rivendica il proprio disinteresse o il proprio rifiuto dell'uno a svantaggio dell'altro"¹⁴.

Secondo il modello costituzionale, dunque, i poteri pubblici non sono indifferenti verso il fenomeno religioso, bensì, pur riconoscendo l'importanza della religione nella realtà sociale, si dichiarano incompetenti a disciplinarla direttamente e affidano, invece, tale disciplina agli accordi con le diverse confessioni religiose¹⁵.

Quanto, poi, alla posizione di queste ultime va richiamata l'autorevole dottrina secondo la quale la Costituzione riconosce eguale libertà alle confessioni religiose, ma non eguaglianza di trattamento la Come evidenzia Pierfrancesco Grossi, il Costituente si è, infatti, ispirato all'insegnamento

"secondo il quale regolare in modo paritario rapporti giuridici dissimili equivarrebbe a regolare in modo differenziato rapporti eguali, per cui diventa preferibile l'uso di un apprezzamento proporzionale che conduce non ad applicare a ciascuno *lo stesso*, ma a ciascuno *il suo*"17.

L'eguaglianza delle confessioni religiose va analizzata, dunque, in relazione alla situazione effettiva e all'autodeterminazione di ciascuna delle stesse. Al contrario, se i poteri pubblici livellassero - in contrasto con

¹⁴ P. CATALANO, P. SINISCALCO, Laicità tra diritto e religione, cit., p. 462 ss.

¹⁵ Sul punto v. **R. BACCARI**, L'incredibile ritorno allo Stato confessionale, in Quad. cost., 2003, p. 844.

¹⁶ Al riguardo v. le considerazioni di **C. ESPOSITO**, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana*. *Saggi*, Cedam, Padova, 1954, p. 49 s., il quale, già all'epoca, rilevava come la proclamazione nell'articolo 3 della Costituzione che le distinzioni di religione non debbono avere rilievo nelle leggi, "è però largamente limitata da altre disposizioni costituzionali: dall'art. 7 che fa una particolare posizione alla religione cattolica (e perciò, per quanto si cerchi in vario modo di contestarlo, ai cattolici), dall'art. 8 che ammette che sia fatta particolare posizione alle confessioni i cui rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (e perciò agli appartenenti a tali confessioni)".

¹⁷ **P.F. GROSSI**, *Note introduttive per uno studio su tolleranza e diritto di libertà religiosa*, in *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Cedam, Padova, 2008, 2ª ed., p. 112 s. Ivi ampia bibliografia anche in relazione all'insegnamento cui si fa riferimento nel testo, e cioè quello di F. Ruffini, che, come è noto, si contrapponeva a quello di Scaduto. Per la riproposizione di analoga diatriba ai giorni nostri v. le posizioni espresse nel corso della *Indagine conoscitiva sulla libertà religiosa* svolta, senza giungere a conclusione, presso la I Commissione permanente Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati nel corso della XV Legislatura (resoconti stenografici delle sedute del 9, 10 e 11 gennaio 2007 e del 16 luglio 2007).





la realtà sociale - il trattamento di tutte le confessioni religiose, assumerebbero un atteggiamento di tipo confessionale¹⁸.

D'altro canto, il fatto che sia stata superata l'idea della religione "di Stato o dello Stato" e che sia garantita a tutti la libertà religiosa¹⁹ non esclude che il popolo italiano abbia un comune sentire religioso cristiano, come riconosce espressamente l'art. 9 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense. Detto articolo, nonostante il processo di secolarizzazione fosse, già all'epoca, molto sentito, afferma "il valore della cultura religiosa" e tiene "conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"²⁰.

4 - L'assetto normativo innanzi descritto, pur sottoposto oggi a tensioni e tentativi di revisione per via giudiziaria²¹, ha trovato una significativa conferma nella storia italiana²², ma non è stato invece adeguatamente considerato dalla decisione della seconda sezione della Corte di Strasburgo, fondata su un'interpretazione della CEDU che finiva per imporre un modello dei rapporti Stato-confessioni religiose di stampo "laicista" francese²³. Un modello, quest'ultimo, suscettibile, da un lato, di tradursi in una compressione della libertà religiosa, se è vero, come

¹⁸ **R. BACCARI**, Vigenza e validità delle norme sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, in www.forumcostituzionale.it, marzo 2011.

¹⁹ Per l'analisi dell'art. 19 Cost. v., ex plurimis, **P.F. GROSSI**, Note introduttive per uno studio su tolleranza e diritto di libertà religiosa, cit., p. 114 ss.; **ID**., Fondamentalismo religioso ed esperienza giuridica, in Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni, cit., p. 125 ss. Sul rapporto tra libertà religiosa e c.d. globalizzazione v. **A. LOIODICE** Libertà religiosa, Costituzioni e globalizzazione, in Rass. Parl., 2002, p. 233 s.


²⁰ Sul tema v. **R. BACCARI**, *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1987, ora in **ID**., *Scritti minori*, Cacucci editore, Bari, 1997, t. II, p. 519 ss. Cfr. anche **A. LOIODICE**, *Attuare la Costituzione*. *Sollecitazioni extraordinamentali*, Cacucci editore, Bari, 2000, p. 36 s.

²¹ Sul tema sia consentito il rinvio a **F. VARI**, Appunti sul rapporto tra religione e poteri pubblici nella Costituzione italiana, in **AA. VV**., Religione e spazio pubblico, a cura di G. Quagliariello, Edizioni Cantagalli, Siena, 2007, p. 187 ss.

²² Cfr. **F.P. CASAVOLA**, *L'unità morale degli italiani*, in *Civiltà Europea*, V, cit., per il quale "nel nostro Paese la storia ha visto alternarsi interessi di classe, di corporazioni, di categorie, di gruppi di potere, o imposti dalla ragion di Stato. Chi ha costantemente richiamato le coscienze al bene comune? È stata la cultura cristiana, sia nel magistero della Chiesa cattolica, sia nelle tante realtà della società civile in cui operano i cittadini credenti".

²³ Sul punto v. **J.-C. RICCI**, *La conception française de la laïcité*, in *Civiltà Europea*, V, cit., il quale nota che in Francia "tous les édifices publics, bâtiments officiels, cimetières, prétoires des cours et tribunaux sont déconfessionnalisés, c'est à dire qu'en ont été retirés tous les emblèmes religieux".





opportunamente ricordato dalla dottrina, che "la garanzia della libertà di fede non risiede solo nella possibilità di non compiere atti contrari al proprio credo, ma anche (e soprattutto)" nel "realizzare la manifestazione della propria fede nella vita di relazione sociale all'interno della comunità statale" e, dunque, anche nella partecipazione alla sfera pubblica²⁴; dall'altro, di discostarsi profondamente dalla reale concezione della libertà religiosa propria di molti Stati membri del Consiglio d'Europa.

Accanto a Paesi che hanno un'impostazione alla *laïcité* francese – che, oltretutto, "loin d'être le bloc monocolore que l'on décrit parfois est pleine de subtilités et de nuances"²⁵ – ve ne sono numerosi altri che, per riprendere una recente analisi di Joseph Weiler²⁶, sono

"both committed to, and obligated by, an imperative of assuring individual freedom of and from religion, but see no wrong in a religious, or religiously rooted, self-understanding of nation and state, and in a public space more or less replete with state-endorsed religious symbology".

In altri termini, i modelli di rapporti tra potere pubblico e religione²⁷ si sono inverati in molti Stati in maniera totalmente diversa da quella che invece la sezione della Corte aveva ritenuto l'unica ammissibile. Tra i tanti esempi²⁸ si possono ricordare i Paesi nei quali il Capo dello Stato è anche il capo della Chiesa, come il Regno Unito, in cui oltretutto ben 26 vescovi della Church of England siedono nella House of Lords. Si ricordi, inoltre, il caso dell'Irlanda, la cui Costituzione si apre "in the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to Whom, as our final end, all actions both of men and States must be referred". Si consideri, poi, la Costituzione di Malta che, all'art. 2, stabilisce che "The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion" (par. 1) e che "The authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong" (par. 2).

²⁴ **S. MANGIAMELI**, La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale» (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile), in Diritto e Società, 1997, p. 35.

²⁵ J.-C. RICCI, La conception française, cit.

²⁶ **J. H.H. WEILER**, *Editorial*, in *Int J Constitutional Law*, 8, 2010, p. 158.

²⁷ Per i quali v. **A. BARBERA**, *Il cammino della laicità*, in *www.forumcostituzionale.it*, marzo 2011; **S. PRISCO**, voce *Laicità*, in *Dizionario di Diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, vol. IV, p. 3338 ss.

²⁸ Cfr. J. H.H. WEILER, Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo, BUR, Milano, 2003, passim.





Come chiarisce Weiler, da un lato, tali Paesi non possono essere considerati violare tradizioni costituzionali comuni degli Stati europei e, dall'altro, la decisione della seconda sezione della Corte europea non era affatto neutrale, in quanto tra i modelli possibili dei rapporti tra potere pubblico e religione ne sceglieva arbitrariamente uno a detrimento degli altri²⁹.

In forza di tali ragioni si spiega la vasta adesione al punto di vista sostenuto dall'Italia nell'appello contro la decisione della seconda sezione della Corte europea: ben dieci Paesi hanno proposto intervento in giudizio davanti alla *Grande Chambre* della Corte di Strasburgo per appoggiare l'appello italiano; numerosi altri, pur non prendendo parte al giudizio, hanno manifestato il loro appoggio alla posizione italiana, con una reazione che non ha pari nella storia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

5 - Proprio al momento della chiusura di questo scritto è stata depositata la decisione della *Grande Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Lautsi*³⁰, che conferma la validità delle considerazioni innanzi esposte. La sentenza d'appello, infatti, cancellando quella della seconda sezione, riconosce che la decisione di esporre il Crocifisso nelle aule scolastiche rientra nell'ambito del margine di apprezzamento di ciascuno Stato e che tale esposizione non lede la libertà di educazione dei genitori nei confronti dei figli, come non vale nemmeno a dar vita ad alcuna forma di discriminazione nei confronti dei non credenti o dei fedeli di religioni diverse da quelle cristiane.

Per la prima volta nella giurisprudenza del Corte europea una decisione presa all'unanimità da una sezione viene ribaltata dalla *Grande Chambre*, che ha deciso con una maggioranza schiacciante di quindici voti contro due e con una *concurring opinion* di rara durezza del giudice maltese il quale, nel distinguere chiaramente la tutela della libertà religiosa dal separatismo, dal secolarismo e dalla "religious equidistance" – "in Europe, secularism is optional, freedom of religion is not" – è giunto

²⁹ **J. H.H. WEILER**, *Editorial*, cit., p. 159 s.

³⁰ Sent. 18 marzo 2011 (application no. 30814/06). Interessanti commenti alla decisione possono essere letti ora in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale,* Rivista telematica (www.statoechiese.it). In particolare, in senso favorevole alla decisione v. **G. PUPPINCK**, Il caso Lautsi contro Italia, ivi, gennaio 2012; **V. TURCHI**, La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi C. Italia: post nubila Phoebus, ivi, ottobre 2011. Diversamente v. **M. TOSCANO**, La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ivi, ottobre 2011.





ad affermare che una Corte chiamata a difendere i diritti dell'uomo, come quella di Strasburgo, non può permettersi di "suffer from historical Alzheimer's" e che la decisione di rimuovere i Crocifissi dalle scuole costituiva "a major act of cultural vandalism".

È, inoltre, significativo che, senza nemmeno attendere la decisione d'appello della *Grande Chambre*, uno dei più antichi Tribunali costituzionali apparso sul continente europeo, e cioè quello austriaco³¹, avesse già reso pubblica una propria sentenza nella quale riconosceva che l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche austriache è rispettosa della Costituzione di tale Paese, come pure della CEDU³².

6 - La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Lautsi* ha una portata tale da trascendere la questione, pur importante, dell'esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche.

Essa, da un canto, ha toccato il problema del ruolo dei Tribunali sovranazionali nella garanzia dei diritti dell'uomo e, più in generale, il rapporto tra la tutela multilivello degli stessi e la garanzia di spazi a favore dell'identità dei singoli Stati.³³

D'altro canto, la decisione ha grande importanza ai fini del riconoscimento del ruolo e della presenza della religione nella sfera pubblica.

Il Cristianesimo ha contribuito in maniera determinante a plasmare la "anima» europea":

«la storia d'Europa è vissuta e vive – tutti o quasi tutti gli studiosi lo riconoscono – sostanzialmente di tre grandi tradizioni culturali in permanente sinergia ideale: quella greca, quella romana e quella cristiana. Detto in modo un po' più determinato: l'Europa appare oggi ai nostri occhi come erede della scoperta greca della "theoria",

³¹ Sul punto v. **P. CRUZ VILLALON**, *La formación del sistema europeo de control de costitucionalidad* (1918-1939), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, p. 232 ss.; **M. OLIVETTI**, *La giustizia costituzionale in Austria (e in Cecoslovacchia)*, in **AA. VV**., *La giustizia costituzionale in Europa*, a cura di M. Olivetti, T. Groppi, Giuffrè, Milano, 2003, p. 25 ss.

³² Entscheidung del 9 marzo 2011 (G 287/09-25).

³³ Sull'argomento, oggetto di poderosa analisi da parte della dottrina, v. **M. LUCIANI**, *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giur. cost.*, 2006, p. 1660, il quale mette in luce come si tenda a confondere "la quantità dei diritti e degli strumenti di tutela con la qualità della protezione della persona, offrendo una visione molto ottimistica del problema della pluralità dei livelli di sovranità e della parallela molteplicità dei piani e delle prospettive di tutela".

della elaborazione romana del diritto e della diffusione della predicazione cristiana"³⁴.

Ciò vale pure per il mondo del diritto, se è vero che

«le radici cristiane non riguardano [...] solo i valori spirituali dell'Europa ma anche, ad esempio, la concreta esperienza giuridica del"diritto comune", i cui principi, alimentati dal diritto romano e dal diritto canonico, a Salamanca come a Bologna, a Montpellier come ad Oxford, hanno lasciato tracce in tanta parte degli ordinamenti europei e sono parte integrante delle tradizioni comuni dell'Europa»³⁵.

Antonio Ruggeri ha evidenziato come

«il significato più genuinamente espressivo dell'esperienza giuridica (e, di riflesso, della riflessione teorica sopra la stessa) sta nel suo aprirsi verso ciò che è fuori di sé, attraendo a sé e *quodammodo* "metabolizzando" il patrimonio di "materiali" e fini-valori che viene dalla morale e, ulteriormente specificando, dalla morale cristiana»³⁶.

Il Crocifisso è un simbolo che esprime il vero senso dell'amore. E proprio nell'amore un grande autore precristiano rinveniva, in ultima analisi, il fondamento stesso del diritto: "natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum iuris est"³⁷.

³⁴ Così **C. VIGNA**, *Sull'Europa*, cit.

³⁵ **A. BARBERA**, Prefazione a J.H.H. Weiler, Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo, cit., p. 23.

³⁶ **A. RUGGERI**, Recensione di AA. VV., Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV anno di Pontificato, nella raccolta del medesimo A., "Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti, VIII, studi dell'anno 2004, Giappichelli, Torino, 2005, p. 465. Cfr., inoltre, **ID**., Il testamento biologico e la cornice costituzionale (prime notazioni), nella raccolta del medesimo A., "Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti, XIII, studi dell'anno 2009, Giappichelli, Torino, 2010, p. 199.

³⁷ MARCO TULLIO CICERONE, *De legibus*, I, p. 43. Al riguardo v. R.M. PIZZORNI, *Giustizia e carità*, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 1995, p. 87 ss.; W. WALDSTEIN, *Teoria generale del diritto. Dall'antichità ad oggi*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2001, p. 88 ss.; M.P. BACCARI, *I quattro pilastri della pace secondo i Pontefici romani e alcuni principi del diritto romano*, in AA. VV., *L'archetipo dell'amore fra gli uomini*, a cura di G. Dalla Torre, Edizioni Studium, Roma, 2007, p. 137 ss. Doveroso appare, inoltre, il richiamo ad A. ROSMINI, *Filosofia del diritto*, a cura di R. Orecchia, Cedam, Padova, 1968, p. 409.